



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
Provincia di COSENZA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del Regolamento	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2.
2. Per entrate comunali tributarie e patrimoniali si intendono, ai fini del presente regolamento: IMU, TARI, Imposta di soggiorno, Tosap, Imposta comunale sulla Pubblicità, proventi Servizio Idrico Integrato, proventi Servizio Illuminazione Votiva, Fitti attivi, canoni e concessioni, CUP, sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e per violazioni al Codice della strada di cui al decreto Legislativo n. 285/92.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Gli omessi versamenti fino alla data del 31/12/2024 ed i debiti risultanti da ingiunzioni fiscali e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, di competenza di annualità pregresse sino al 2024, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Nel caso di avvio delle procedure di accertamento il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie, anche se in fase coattiva:
 - a) ingiunzioni di pagamento notificate sino al 31/12/2025, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) avvisi di accertamenti esecutivi notificati sino al 31/12/2025, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune.
3. Per le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora ed alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 24/11/1981, n. 689.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
5. I debiti di cui ai commi precedenti possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 3:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;

- delle sanzioni amministrative non tributarie;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo art. 4 del presente Regolamento.

6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- q sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
- q interessi, inclusi quelli di mora, maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 24/11/1981, n. 689 nella misura del 100% relativi alle sanzioni amministrative;
- q interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- q interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- q interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

7. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 6.

8. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. L'Ente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del presente Regolamento, rende note le modalità di formalizzazione della definizione agevolata.
2. Il contribuente entro il 31/05/2026 presenta apposita istanza, secondo le modalità di cui al comma 1, ed il Comune e/o il concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, comunica, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.
3. Il contribuente entro il termine del 31/07/2026 aderisce alla definizione agevolata, indicando il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, nonché la rinuncia ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, con compensazione delle spese di lite.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Il Comune e/o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine del 15/09/2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione, sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza del versamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione riguardanti le entrate oggetto della definizione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 30/09/2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal
-

successivo comma, di cui la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza trimestrale.

2. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - q per importi complessivamente dovuti fino a 1.000 euro: fino a 4 rate trimestrali;
 - q per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 10 rate trimestrali;
 - q per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: fino a 15 rate trimestrali;
 - q per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino a 20 rate trimestrali;
 - q per importi superiori a 50.000 euro: fino a 25 rate trimestrali.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 5 giorni.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente Regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, non

si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
3. E' possibile regolarizzare, avvalendosi dell'istituto della definizione agevolata, anche l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 31/12/2025.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.
2. Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.